



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS

Parere n. 18 del 10.11.2020

Progetto:	Provvedimento Unico in materia Ambientale Centrale termoelettrica nel comune di Nave (BS) - Impianto Peaker per il bilanciamento delle rete elettrica ID_VIP: 4277
Proponente:	Duferco Sviluppo S.p.A.

La Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale – VIA e VAS

RICHIAMATA la normativa che regola il funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell’impatto ambientale VIA –VAS, e in particolare:

- il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 recante “*Norme in materia ambientale*” e s.m.i. ed in particolare l’art. 8 (*Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale - VIA e VAS*), come modificato dall’art. 228, comma 1, del Decreto Legge del 19 maggio 2020, n. 34 recante “*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19*”, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020 n. 77, e successivamente dall’art. 50, comma 1, lett. d), n. 2), del Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76 recante “*Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale*”, convertito con modificazioni con Legge 11 settembre 2020, n. 120;
- il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 13 dicembre 2017, n. 342 in materia di composizione, compiti, articolazione, organizzazione e modalità di funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale - VIA e VAS e del Comitato Tecnico Istruttorio;
- il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze reale del 4 gennaio 2018, n. 2 in materia di costi di funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale - VIA e VAS e del Comitato Tecnico Istruttorio;
- il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 20 agosto 2019, n. 241 di nomina dei componenti della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale – VIA e VAS;
- il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 10 gennaio 2020 n. 7 di nomina del Presidente della Commissione VIA e VAS e dei Coordinatori delle Sottocommissioni e di individuazione dei Componenti delle Sottocommissioni VIA e VAS;

RICHIAMATE le norme che regolano il procedimento di VIA e in particolare:

- la Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2014/52/UE del 16 aprile 2014 che modifica la direttiva 2011/92/UE del 13/11/2011 concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati;
- il D.lgs. del 3 aprile 2006, n. 152 recante “*Norme in materia ambientale*” come novellato dal D.lgs 16.06.2017, n. 104, recante “*Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114*”, e in particolare:
- l’ art. 5, recante ‘definizioni’, e in particolare il comma 1, secondo cui “si intende per”:
- lett. b) valutazione d’impatto ambientale, di seguito VIA: il processo che comprende, secondo le disposizioni di cui al Titolo III della parte seconda del presente decreto, l’elaborazione e la presentazione dello studio d’impatto ambientale da parte del proponente, lo svolgimento delle consultazioni, la valutazione dello studio d’impatto ambientale, delle eventuali informazioni supplementari fornite dal proponente e degli esiti delle consultazioni, l’adozione del provvedimento di VIA in merito agli impatti ambientali del progetto, l’integrazione del provvedimento di VIA nel provvedimento di approvazione o autorizzazione del progetto;
- lett. c) “Impatti ambientali: effetti significativi, diretti e indiretti, di un programma o di un progetto, sui seguenti fattori: Popolazione e salute umana; biodiversità, con particolare attenzione alle specie e agli habitat protetti in virtù della direttiva 92/43/CEE e della direttiva 2009/147/CE; territorio, suolo, acqua, aria e clima; beni materiali, patrimonio culturale, paesaggio, interazione tra i fattori sopra elencati. Negli impatti ambientali rientrano gli effetti derivanti dalla vulnerabilità del progetto a rischio di gravi incidenti o calamità pertinenti al progetto medesimo”;

- l’art. 25 recante ‘*Valutazione degli impatti ambientali e provvedimento di VIA*’ ed in particolare il comma 1, secondo cui “*L’autorità competente valuta la documentazione acquisita tenendo debitamente conto dello studio di impatto ambientale, delle eventuali informazioni supplementari fornite dal proponente, nonché dai risultati delle consultazioni svolte, delle informazioni raccolte e delle osservazioni e dei pareri ricevuti a norma degli articoli 24 e 32. Qualora tali pareri non siano resi nei termini ivi previsti ovvero esprimano valutazioni negative o elementi di dissenso sul progetto, l’autorità competente procede comunque alla valutazione a norma del presente articolo*”;
- gli Allegati di cui alla parte seconda del d.lgs. n. 152/2006, come sostituiti, modificati e aggiunti dall’art. 22 del d.lgs. n.104 del 2017 e in particolare:
 - Allegato VII, recante “*Contenuti dello Studio di Impatto Ambientale di cui all’articolo 22*”
- il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 30 marzo 2015 n. 52 recante “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall’articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;
- il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 24 dicembre 2015, n. 308 recante “Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale”;
- il Decreto del Presidente della Repubblica n.120 del 13 giugno 2017 recante “Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell’articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164”;
- le Linee guida “Environmental Impact Assessment of Projects Guidance on Screening” (Directive 2011/92/EU as amended by 2014/52/EU);
- le Linee Guida Comunità Europea “Assessment of plans and projects significantly affecting Natura 2000 sites - Methodological guidance on the provisions of Article 6(3) and (4) of the Habitats Directive 92/43/EEC”;
- Le Linee Guida Nazionali recanti le “Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale” approvate dal Consiglio SNPA, 28/2020;
- le Linee Guida nazionali per la Valutazione di Incidenza 2019;
- le Linee guida ISPRA per la valutazione integrata di impatto ambientale e sanitario (VIAS) nelle procedure di autorizzazione ambientale (VAS, VIA, AIA) n.133/2016;

RILEVATO che:

- la società Duferco Sviluppo S.p.A. (di seguito, proponente) con nota acquisita al prot. 20048/DVA del 06/09/2018, successivamente integrata con nota acquisita al prot. 21065/DVA del 20/09/2018, ha presentato, ai sensi dell’art. 27 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., istanza per il rilascio, nell’ambito del provvedimento unico in materia ambientale, del provvedimento VIA relativo al progetto “*Centrale termoelettrica nel Comune di Nave (BS) - Impianto Peaker per il bilanciamento delle rete elettrica*” che prevede, in particolare, la realizzazione all’interno della installazione IPPC di Nave della società Duferco Sviluppo Srl di un nuovo impianto per la produzione di energia elettrica costituito da n. 2 turbine aeroderivate, alimentate a gas naturale, operanti in modo indipendente l’una dall’altra, dalla potenza complessiva pari a 130 MWe, nonché dei seguenti titoli ambientali:
 - autorizzazione integrata ambientale ai sensi del titolo III-bis della parte seconda del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.;
 - autorizzazione paesaggistica di cui all’art. 146 del D.Lgs 42/2004 e ss.mm.ii..
- la documentazione presentata in allegato alla domanda è stata acquisita dalla Divisione V - Sistemi di valutazione ambientale della Direzione generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo (di seguito, Divisione) il 06/09/2018 con nota prot. 20048/DVA e il 20/09/2018 con nota prot. 21065/DVA;

- la documentazione complessiva presentata dal Proponente si compone dei seguenti elaborati:
 - ✓ Progetto,
 - ✓ Studio di impatto ambientale comprensivo della Valutazione di impatto sanitario,
 - ✓ Sintesi non tecnica,
 - ✓ documentazione relativa all'autorizzazione integrata ambientale,
 - ✓ documentazione relativa all'autorizzazione paesaggistica.
- il progetto in questione riguarda una centrale termoelettrica con potenza termica superiore a 300 MWt; pertanto la documentazione pervenuta con nota acquisita al prot. 20048/DVA del 06/09/2018, successivamente integrata con nota acquisita al prot. 21065/DVA del 20/09/2018 è corredata anche dell'elaborato relativo alla Valutazione di impatto sanitario, così come previsto dall'art. 23, comma 2, del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.;
- ai sensi dell'art.24, commi 1 e 2 del D.Lgs.n.152/2006 e s.m.i., la documentazione presentata in allegato alla domanda è stata pubblicata sul sito internet istituzionale all'indirizzo <https://va.minambiente.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/6907/9680> dell'autorità competente e che la Divisione, con nota prot. 22949/DVA del 12/10/2018, ha comunicato a tutte le Amministrazioni e a tutti gli enti territoriali potenzialmente interessati l'avvenuta pubblicazione su detto sito della documentazione;
- la Divisione con nota prot. n. 27780/DVA del 07/12/2018, acquisita dalla Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS (d'ora innanzi Commissione) con prot. n. 4347/CTVA del 10/12/2018 ha trasmesso, ai fini delle determinazioni della stessa Divisione e della predisposizione del decreto del provvedimento di VIA, la documentazione acquisita, comunicando la procedibilità dell'istanza di procedimento di VIA ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs 152/2006 come da ultimo modificato con D.lgs 104/2017;
- a seguito della procedibilità dell'istanza e alla pubblicazione della relativa documentazione:
 - l'Istituto Superiore di Sanità, con nota prot. 4115 del 01/02/2019, acquisita al prot. 2531/DVA del 04/02/2019 ha richiesto di reimpostare l'elaborato sulla valutazione di impatto sanitario, evidenziandone la notevole incompletezza;
 - il Comune di Nave con nota DVA.I.3051 del 07/02/2019 ha richiesto di tenere in dovuta considerazione le seguenti preoccupazioni e criticità:
 1. Non sono analizzati tutti gli aspetti richiesti dall'Allegato VII alla parte seconda del d.lgs. 152/2006. Ci si riferisce ad esempio agli impatti derivanti dalla vulnerabilità del progetto ai rischi di gravi incidenti e/o calamità oppure alle emissioni di gas a effetto serra;
 2. È presente una discordanza tra i dati di emissione in atmosfera dichiarati: sono infatti previsti 450.000 Nm³/h per ogni camino nelle valutazioni sull'impatto atmosferico e sanitario, mentre ne sono previsti 507.530 Nm³/h nella relazione tecnica e nell'allegato tecnico;
 3. Sono presenti i risultati del modello di ricaduta al suolo delle emissioni in atmosfera solo negli scenari *short term* e non su tempo di mediazione annuale; nel modello, inoltre, non è stata considerata la generazione di particolato secondario;

4. Nel piano di monitoraggio depositato non è presente un rilevatore in continuo delle polveri emesse ai camini; si ritiene inoltre opportuno installare alcune centraline di monitoraggio dei contaminanti atmosferici in punti al di fuori dell'area dell'impianto e dei parametri biologici in punti all'interno delle aree naturali oggetto di ricadute atmosferiche in base agli esiti dei modelli applicati;
 5. È altresì auspicabile l'effettuazione di una valutazione dell'incidenza degli effetti del progetto sul Sito appartenente alla Rete natura 2000 IT2070018 "Altopiano di Cariatoghe";
 6. Lo studio previsionale di impatto acustico è stato sviluppato senza tenere in considerazione il laminatoio, attualmente non funzionante ma la cui attività è autorizzata e che quindi potrebbe subentrare in qualsiasi momento;
 7. Si ritiene necessario effettuare una verifica idraulica sui recettori idrici qualora i quantitativi scaricati sorpassassero quelli attualmente previsti dalle concessioni allo scarico;
 8. È necessario un approfondimento in merito alle soluzioni tecniche già presenti per il trattamento delle acque derivanti dall'impianto demi, con riferimento alla loro specifica contaminazione;
 9. Andrebbe valutato il campo elettromagnetico intorno all'elettrodotto oggetto di immissione dell'energia generata dal nuovo impianto, verificandone l'intensità presso eventuali recettori sensibili con specifico riferimento alla vigente normativa di settore.
- la Regione Lombardia con nota acquisita al prot. 7117/DVA del 20/03/2019 ha formulato le seguenti valutazioni preliminari:
 - che nella zona classificata "Fascia 1" in cui ricade l'impianto proposto non *"possa essere autorizzata la costruzione e l'esercizio di nuovi impianti dedicati unicamente alla produzione di energia elettrica per scopi commerciali....."* evidenziando *"che tale vincolo - introdotto già con l'allegato C alla precedente d.g.r. 7/6501/2001 e attualmente espressamente richiamato nel piano regionale degli interventi per la qualità dell'aria (PRIA), approvato con d.g.r. 10/593 del 6/9/2013 e nel successivo aggiornamento avvenuto con d.g.r. 11/449 del 2/8/2018 - si pone l'obiettivo di limitare – stante anche il livello di "saturazione" della potenzialità termoelettrica installata sul territorio regionale – l'installazione di nuovi impianti di produzione di energia elettrica da fonti fossili, se non attraverso l'ottimizzazione del ciclo termico (cogenerazione/teleriscaldamento) o per il soddisfacimento delle esigenze dello stesso proponente (autoproduzione)";*
 - la CTVA ha inviato richiesta di integrazioni alla Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali con nota prot. 1218/CTVA del 29/03/2019;
 - la Direzione ha inviato alla società Duferco Sviluppo S.p.A. richiesta di integrazioni, trasmessa con nota prot. 8987/DVA del 08/04/2019. Tale richiesta di integrazioni comprendeva, oltre alla richiesta della Commissione, anche le richieste di integrazioni formulate dalla Regione Lombardia e dall'Istituto Superiore di Sanità;
 - Il Proponente:
 - con nota prot. 12408/DVA del 16/05/2019 ha segnalato un errore nella indicazione della portata di ciascun camino;

- con successiva nota del 05/11/2019 prot. 29012/DVA del 05/11/2019, a riscontro della nota della Direzione prot. 8987/DVA del 08/04/2019, ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta;
- ai sensi dell’art.24, commi 1 e 2 del D.Lgs.n.152/2006 e s.m.i., la documentazione integrativa presentata è stata pubblicata sul sito internet istituzionale all’indirizzo <https://va.minambiente.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/6907/9680> dell’autorità competente;
- la Divisione, con nota prot. 29471/DVA del 11/11/2019 acquisita dalla Commissione al prot. 4336/CTVA del 11/11/2019, ha comunicato a tutte le Amministrazioni e a tutti gli enti territoriali potenzialmente interessati l’avvenuta pubblicazione sul sito internet istituzionale, specificando che *“In considerazione della rilevanza delle informazioni fornite, si chiede alla Società, ai sensi dell’art. 27, comma 7, del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., di trasmettere entro 15 giorni dalla presente un nuovo avviso al pubblico che dia evidenza delle integrazioni agli elaborati progettuali e alla documentazione già prodotta”*.
- Il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (di seguito, MIBACT) ha formulato il proprio parere positivo sul progetto con nota prot. 8308 del 04/03/2020, acquisito dalla Direzione al prot. 21442 del 26/03/2020, e da questa trasmesso alla Commissione con nota prot. 38214/MATTM del 25/05/2020 acquisita al prot. 1713/CTVA del 27/05/2020;
- L’Istituto Superiore di Sanità, in seguito all’acquisizione delle integrazioni fornite dal proponente, in merito alla valutazione dell’impatto sanitario del progetto, ha formulato il parere prot. 2184 del 27/01/2020, acquisito dalla Direzione al prot. 2184 del 27/01/2020, e quindi da questa trasmesso alla Commissione con nota prot. 33350/MATTM del 08/05/2020, acquisita al prot. 1323/CTVA del 12/05/2020;

DATO ATTO che il presente parere è basato sui documenti messi a disposizione della presente Commissione Tecnica VIA - VAS dalla Direzione competente del MATTM e che ogni connesso accertamento e valutazione è di competenza della stessa;

CONSIDERATO che:

- ai sensi dell’art.7-bis, comma 2, del Titolo I, Parte II del D.Lgs. 152/06 e s.m. e i. il progetto deve essere sottoposto a VIA in sede statale;
- sono pervenute le osservazioni, avanzate ai sensi del dell’art.24, comma 4 del D.lgs. n.152/2006 e s.m.i, da parte dei seguenti soggetti:

Osservazione	Protocollo	Data
Osservazioni del Comitato per la Valle del Garza - ODV in data 25/06/2019	DVA-2019-16194	25/06/2019
Osservazioni dell'Associazione CODA Onlus in data 11/02/2019	DVA-2019-3241	11/02/2019
Osservazioni del Sig. Andrea Craveri in data 07/02/2019	DVA-2019-2997	07/02/2019
Osservazioni della Sig.ra Lara Tomasi in data 07/02/2019	DVA-2019-3000	07/02/2019
Osservazioni del Comune di Nave in data 07/02/2019	DVA-2019-3051	07/02/2019

Osservazione	Protocollo	Data
Osservazioni del Sig. Giordano Taddei in data 07/02/2019	DVA-2019-3019	07/02/2019
Osservazioni della Sig.ra Mariacristina Loda, Sig.ra Elisa Tosetti, Sig.ra Marzia Possi in data 07/02/2019	DVA-2019-3048	07/02/2019
Osservazioni del Comune di Botticino in data 07/02/2019	DVA-2019-3120	07/02/2019
Osservazioni del Sig. Mauro Bonaglia in data 08/02/2019	DVA-2019-3174	08/02/2019
Osservazioni del Comune di Brescia in data 11/02/2019	DVA-2019-3232	11/02/2019
Osservazioni del Comitato per la Difesa del Territorio di Nave in data 08/02/2019	DVA-2019-3167	08/02/2019
Osservazioni del Comitato Partecipiamo Caino in data 06/02/2019	DVA-2019-2865	06/02/2019
Osservazioni dei Sigg. Mauro Mele e Rossella Tameni in data 05/02/2019	DVA-2019-2833	05/02/2019
Osservazioni del Sig. Massimiliano Tameni in data 31/01/2019	DVA-2019-2352	31/01/2019
Osservazioni del Sig. Luigi Biraghi in data 04/02/2019	DVA-2019-2714	04/02/2019
Osservazioni dell'Associazione Circolo Legambiente Brescia in data 04/02/2019	DVA-2019-2533	04/02/2019
Osservazioni del Sig. Alberto Rinaldi in data 29/01/2019	DVA-2019-2099	29/01/2019
Osservazioni dell'Ente ISS Istituto Superiore di Sanita' in data 30/01/2020	MATTM-2020-5641	30/01/2020

– sono pervenuti i seguenti pareri:

Parere	Protocollo	Data
MIBACT	MATTM-2020-21442	26/03/2020
Regione Lombardia	DVA-2019-7117	20/03/2019

RILEVATO che dalla documentazione fornita dal proponente risulta:

1. In ordine alla localizzazione del progetto:

Le motivazioni per la localizzazione sono relative alla vicinanza alla centrale esistente per contare su significative sinergie, alla disponibilità di un lotto industriale di superficie adeguata, alla presenza di infrastrutture e quindi alla possibilità di minimizzare i costi e gli impatti della realizzazione del nuovo impianto. Tra le motivazioni riportate, in considerazione dei possibili impatti, si evidenzia inoltre che il proponente sostiene che l'area è situata in zona non critica per la qualità dell'aria.

2. In ordine alla Valutazione d'Impatto Sanitario (VIS):

La Valutazione d'Impatto Sanitario (VIS) è stata redatta dal proponente nell'ottobre 2019 a seguito di una specifica indicazione dell'Istituto Superiore di Sanità (ISS). Successivamente lo stesso ISS il 27/01/2020 ha inviato un'ulteriore nota il cui testo fa parte integrante e sostanziale del presente parere. Nel dettaglio:

Capitolo 5 concernente la “*Definizione degli impatti ambientali*”: figura la tabella 43 (pag.74) in cui si rileva che a livello del recettore R13 (recettore A, popolazione residente, abitazione in località San Gallo) il valore medio annuo atteso di ricaduta del PM2.5 secondario è pari a 0.006 mcg/m³ e che la concentrazione media annua di PM2.5 ipotizzata nello scenario futuro è pari a 29.506 mcg/m³. Analogamente per il recettore R14 (recettore B, bambini della Scuola primaria Don Milani) i rispettivi valori sono 0.001 e 29.501 mcg/m³, per il recettore R15 (recettore C, lavoratori del Sito industriale ILPA srl) i rispettivi valori sono 0.001 e 29.501 mcg/m³.

Sul punto si rileva:

a) La concentrazione attesa complessiva delle medie annue di PM2.5 eccede in ciascun recettore il limite normativo che dal 2020 è pari a 20 mcg/m³ (il testo della VIS redatto nel 2019 fa riferimento ancora al precedente limite di 25 mcg/m³). In tali situazioni, si impone l'adozione di un piano di risanamento di qualità dell'aria ed è quindi inaccettabile un ulteriore carico d'inquinamento da PM2.5, per quanto minimo.

b) Si evidenzia che il valore di riferimento utilizzato per stimare il background d'inquinamento da PM2.5 nei recettori in esame è basato sul valore massimo delle medie annuali registrate nelle centraline prese in riferimento, pari a 29.5 mcg/m³ riscontrato nella stazione di monitoraggio di Brescia, Villaggio Serena. Il proponente aggiunge che tale valore si riferisce a una centralina collocata in ambiente urbano posta a distanza significativa dal sito in esame ed è quindi verosimilmente sovrastimato. Ciò avrebbe dovuto indurre il proponente ad effettuare una campagna di monitoraggio dell'inquinamento da PM2.5 in corrispondenza dell'area di massima ricaduta nel sito in esame e dei recettori in oggetto. In assenza di tali misure, l'unica alternativa è assumere come valore di fondo la misura di Brescia, Villaggio Serena, come è stato fatto dagli estensori della VIS:

Capitolo 6 concernente “*Individuazione degli indicatori sanitari*”: è stato seguito il criterio del progetto SENTIERI. E' espressamente riportato che “*stante la peculiarità dell'impianto in esame e la tipologia di inquinanti emessi, non sono state prese a riferimento le patologie di tipo tumorale*”.

Sul punto si rileva:

a) tra gli inquinanti descritti nel paragrafo 5 figura proprio il PM2.5 che è classificato dalla IARC in classe 1 (sicuramente cancerogeno per l'uomo);

b) Nella tabella 44 tra i gruppi di cause di morte e di ricoveri ospedalieri analizzati figura l'asma (specifico per le centrali elettriche) che non è stato oggetto di analisi, pur trattandosi di un target sensibile (fascia d'età dai 5 ai 19 anni);

c) Il PM2.5 è stato valutato soltanto in funzione degli effetti a breve termine e non anche per gli effetti cronici delle esposizioni di lungo periodo.

Capitolo 7 concernente “*lo stato di salute ante operam della popolazione*”. Sono riportati i grafici dell'andamento temporale dal 2012 al 2016 dei tassi standardizzati di malattie specificate.

Sul punto si rileva:

a) nella relazione non viene evidenziato quanto è presente nei grafici, cioè che i tassi di mortalità standardizzati per cardiopatie ischemiche e malattie respiratorie sono sistematicamente più alti nel periodo d'osservazione nella provincia di Brescia rispetto alla Lombardia e all'Italia, sia nei maschi che nelle femmine;

b) manca poi il contenuto dell'appendice 01 che dovrebbe contenere i dati sanitari dei tre comuni direttamente interessati dalle emissioni dell'impianto.

Capitolo 8: concernente la **Valutazione dell'impatto sanitario in senso stretto**. Nel secondo paragrafo del risk assessment tossicologico (pag. 91) è scritto che “*la norma per la qualità dell'aria ad oggi vigente in Italia (DLgs 155/2010) fissa per l'NO₂ e per il CO i limiti di concentrazione in aria ambiente per la protezione della salute della popolazione, pertanto la valutazione dell'impatto sanitario connesso alle emissioni di NO₂ e di CO dell'impianto in progetto può essere effettuata semplicemente confrontando le ricadute attese in corrispondenza dei recettori sensibili con i limiti di legge per la qualità dell'aria fissati dal citato DLgs 155/2010. Analoga valutazione può essere effettuata anche per quanto riguarda il particolato atmosferico secondario espresso in termini di PM2.5, per il quale parimenti esiste uno specifico limite per la protezione della salute umana stabilito dalla normativa vigente*”.

Sul punto si rileva:

a) siffatta metodologia non corrisponde ai criteri delle linee-guida dell'ISS 09/19 che avrebbero dovuto essere seguite dal proponente nella redazione della VIS.

b) la formula dell'Hazard Index sia nella letteratura scientifica internazionale sia nelle specifiche linee-guida non prevede né può prevedere al denominatore i limiti di legge ma gli indicatori scientificamente adeguati (dal punto di vista tossicologico, le dosi di riferimento o le concentrazioni di riferimento);

c) per quanto riguarda poi il PM2.5 l'uso dell'Hazard Index è errato trattandosi di un cancerogeno riconosciuto dalla IARC in classe 1;

DATO ATTO che:

gli atti esaminati, oltre alla Valutazione d'Impatto Sanitario (VIS) redatta dal proponente nell'ottobre 2019, sono costituiti dai seguenti documenti:

- Quadro di Riferimento Ambientale id. PPPN-G03-SSAB-S-01nn rev.0;
- Studio di impatto ambientale – Previsione di Impatto Acustico id. PPPN-OTOS-G03-S-03nn e Allegato 1 - Schede di misure;
- Studio di impatto ambientale - Studio Componente salute pubblica id. PPPN-G03-SSAB-S-01nn rev. 0;
- Studio di incidenza ambientale id. PPPN-SSAB-G03-S-0107;
- Studio di impatto ambientale – Quadro Progettuale id. PPPN-DENG-G03-S-0002;

- Studio di impatto ambientale – Stima degli impatti id. PPPN-SSAB-G03-S-0107;
- Integrazioni Allegato 7: Valutazione d’impatto del cantiere id. PPPN-SSAB-G03-S-0107;
- Risposta alle richieste di integrazione MATTM (relazione acustica);
- Progetto dell’opera Elettrodotto 132 kV - Campi Elettrico e Magnetico id. PPPN-DENG-G03-S-0014;
- Sintesi non tecnica id. PPPN-G03-SSAB-S-0104.

CONSIDERATO E VALUTATO che:

1. Per la componente rumore:

- la valutazione previsionale di impatto acustico, redatta dal Dott. Attilio Binotti e verificata da Maurizio Morelli, regolarmente iscritti nell’elenco nazionale dei tecnici competenti in acustica ex art. 21 D.Lgs. 17 febbraio 2017 n. 42 rispettivamente al numero 1498 e 1964, ha analizzato la classificazione acustica del comune di Nave, che ospita l’impianto proposto e ha considerato tre ricettori impattati, determinando, per ciascuno di essi, la zona acustica IV di appartenenza nell’ambito della classificazione acustica comunale e conseguentemente i pertinenti valori limite, trascurando invece altri ricettori, che malgrado siano più distanti, sono collocati in area in classe III, con valori limite inferiori rispetto alle tre abitazioni prese in considerazione;
- lo studio è stato condotto effettuando misure fonometriche ed utilizzando, per la previsione delle immissioni ed emissioni sonore, il modello di simulazione acustica Soundplan versione 8, ampiamente diffuso ed utilizzato. Durante le misure eseguite, come affermato dal progettista alla pagina 18 dello Studio di impatto ambientale – Previsione di Impatto Acustico id. PPPN-OTOS-G03-S-03nn, gli impianti di laminazione facenti parte del complesso industriale ove è prevista la realizzazione dell’impianto in proposizione erano spenti;
- con il modello di calcolo sono stati valutati i livelli di rumore ascrivibili alle diverse sorgenti di rumore ritenute significative dal proponente per il nuovo progetto, considerando i livelli di potenza sonora dichiarati dai produttori dei componenti stessi;
- come sorgenti di rumore, nello scenario post operam, è stata considerata esclusivamente la sola nuova centrale in progetto caratterizzata dalle sue sorgenti acustiche più rilevanti. In particolare, sono stati valutati i livelli di emissione dei tre ricettori individuati e presenti nelle adiacenze della nuova centrale in progetto, indentificati con le lettere A, B e C;
- sono stati presentati i risultati previsionali elaborati, ma non sono state fornite indicazioni relative alla calibrazione del programma di calcolo con i livelli misurati durante le campagne di misura svolte, in quanto sono state inserite nel programma di calcolo le sole sorgenti relative all’impianto in progetto, e quindi, in definitiva, non sono presenti evidenze della rappresentatività e dell’attendibilità dei risultati ottenuti;
- non sono inoltre riferite le ipotesi di simulazione adottate relativamente ai parametri ed alle grandezze acustiche adottate per la descrizione dei parametri di calcolo più sensibili ai fini della valutazione della propagazione del rumore (quali l’assorbimento del terreno, dei materiali, il numero e la tipologia di riflessioni considerate, ecc.), elementi questi che possono comportare notevoli variazioni nei risultati ottenuti;
- nel documento Integrazioni Allegato 7: Valutazione d’impatto del cantiere id. PPPN-SSAB-G03-S-0107 è stata fornita una valutazione dalle fasi di cantiere molto sommaria, indicando molto vagamente e brevemente le lavorazioni da effettuare e le strategie di comportamento da adottare per gli aspetti acustici del cantiere,

di conseguenza si rileva che:

- l'impatto della componente rumore, sulla base dello studio prodotto, può essere considerato conforme ai limiti normativi soltanto per la sorgente costituita dall'impianto in progetto ed ai limiti di emissione. Infatti non sono stati considerati gli impatti acustici cumulativi delle altre sorgenti costituite dall'impianto esistente di laminazione e dal traffico stradale, che benché soggetto a valori limite differenti, comunque contribuisce al clima acustico globale cui la popolazione residente nei pressi dell'area di progetto è soggetta;
- dalla documentazione esaminata non risultano presenti indicazioni sull'impatto delle vibrazioni in fase di esercizio del nuovo impianto, ove organi in rotazione possono indurre fastidiose, se non dannose vibrazioni;
- non emerge, negli elaborati presentati, la necessità dell'impiego di macchine operatrici con marcatura CE di conformità alla Direttiva 2000/14/CE all'avvio delle attività di cantiere;
- non risultano inoltre considerati gli impatti derivanti dalle vibrazioni in fase di cantiere e di utilizzo di macchine operatrici, che potrebbero non essere trascurabili, e quindi disturbanti ed impattanti e non risulta previsto un piano di monitoraggio delle vibrazioni;
- non è stato presentato un completo piano di monitoraggio fonometrico per la fase di esercizio al fine di verificare la correttezza dei risultati ottenuti, il rispetto dei valori limite normativi ed in particolare la verifica del criterio differenziale e contenente tutte le azioni di mitigazione alla sorgente e sulle vie di propagazione in caso di superamento dei limiti di legge.

2. Per la componente ambiente idrico superficiale:

- L'area di progetto è inclusa entro l'area perimetrata dalla competente autorità di bacino come a pericolosità media o moderata per esondazioni a carattere torrentizio. Inoltre, le due aree lungo il Torrente Garza a rischio idrogeologico molto elevato, collocate una a monte e l'altra a valle dell'area di progetto in esame, non interessano l'area della centrale solo per il motivo che in corrispondenza dell'area industriale il corso del torrente Garza è stato in passato intubato. Il tracciato del tratto intubato è riportato dal Proponente sulla base di quanto indicato nella Carta dei vincoli geologici del PGT comunale e confermato dall'osservazione del Comitato per la Difesa del Territorio di Nave del 07.02.2019 acquisita con prot. DVA n. 0003167.08-02-2019. Detto tracciato si sviluppa in corrispondenza del sito individuato per la realizzazione della centrale. Per quanto riguarda le frane, la tavola 031-LO-BS (14 di 15), contenuta nell'Allegato 4.1 "Atlante dei rischi idraulici ed idrogeologici – Perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico molto elevato – Tavole in scala 1:10.000" dell'autorità di bacino riportata dal proponente indica che il versante alla cui base si sviluppa la porzione meridionale dell'area industriale che include il sito di progetto è interessato da aree di frana attive, non perimetrare;
- le acque scaricate dalla Duferco Sviluppo s.r.l. sono di due tipi: acque meteoriche emesse in vari punti di scarico nei corsi d'acqua Garza e Minera e acque derivanti dal trattamento chimico-fisico delle acque di processo convogliate dopo depurazione nella roggia Minera. I risultati analitici del monitoraggio periodico condotto dalla Società indicano che tutte le acque sono scaricate nel rispetto delle previsioni della normativa in materia di scarichi idrici. La realizzazione della centrale, a detta del Proponente, non necessita di alcuna revisione del sistema di raccolta, trattamento e scarico delle acque interne;
- per quanto concerne gli impatti, per le acque superficiali, sotterranee e suolo il SIA afferma che questi sono trascurabili, dal momento che i consumi idrici per il processo sono limitati, l'impianto è totalmente sviluppato su aree pavimentate ed impermeabilizzate e non esiste incremento di suolo occupato dalle nuove linee in progetto;
- riguardo ai consumi idrici, il Proponente stima un consumo complessivo variabile tra i 14.100 ed i 28.200 m³/anno di acqua di pozzo, mentre nelle integrazioni specifica che all'interno del sito industriale esistono tre pozzi, in concessione ai sensi dell'Atto Dirigenziale n° 6160/2016 della Provincia di Brescia, attualmente inutilizzati. I tre pozzi situati nel perimetro dello stabilimento, identificati dai numeri pratica BS01100221980 (Sandri 2), BS0195922000 (Sandri 3) e BS01106921971, hanno portata media rispettivamente pari a 4, 3 e 8,6 l/s equivalenti a 126.000,

94.600 e 271.200 m³/anno, quindi ampiamente superiori alla quantità necessaria al funzionamento dell'impianto. Il Proponente sostiene che detti quantitativi, pur con il margine di incertezza indicato, sarebbero compatibili con le portate dei tre pozzi situati nel perimetro dello stabilimento, senza tuttavia valutare alternative progettuali in merito alle eventuali possibili diverse modalità di approvvigionamento idrico, che si dichiara essere necessario per la tecnologia adottata al fine di raggiungere il valore obiettivo di NOx pari a 15 mg/Nm³, ad ogni modo senza specificare quale pozzo, fra i tre, sia stato prescelto dal progetto per detto approvvigionamento.

3. Per la componente campi elettromagnetici:

E' stato presentato lo studio Progetto dell'opera Elettrodotto 132 kV - Campi Elettrico e Magnetico id. PPPN-DENG-G03-S-0014, firmato dalla sig.ra Laura Chiappori di cui non sono indicate le referenze professionali, che risulta alquanto carente, soprattutto relativamente all'indicazione delle Distanze di prima approssimazione lungo il tracciato dell'allacciamento alla rete Terna, necessarie per una verifica dell'eventuale presenza di ricettori con permanenza di persone per più di quattro ore/giorno e dell'impatto dei campi magnetici su di essi,

di conseguenza si rileva che:

non è presente la mappatura dei livelli di induzione magnetica calcolati nelle diverse ipotesi poste e quindi non è possibile risalire ai livelli presso i ricettori presenti, in quanto non sono riportati nel tracciato dei collegamenti alla rete le Distanze di prima approssimazione determinate attraverso un più accurato calcolo effettuato rispetto all'effettivo tracciato degli allacciamenti, tenendo in considerazione i suoi vari elementi, le giunzioni e le discontinuità e la presenza di trasformatori e quadri elettrici, al fine di valutare il distanziamento del percorso dei cavi dalle abitazioni e dai ricettori sensibili.

4. Per la componente salute pubblica:

- Il Comune di Nave, dove è ubicato l'impianto oggetto dello studio, è situato all'interno di una zona caratterizzata da un'alta densità di emissioni di PM10, NOX e NH₃ nonché da una situazione meteorologica avversa per la dispersione degli inquinanti;
- lo studio presentato dal Proponente ignora completamente nelle considerazioni finali il dato, pure evidenziato, relativo al fatto che i tassi standardizzati di mortalità per cardiopatie ischemiche e per malattie respiratorie erano per ogni anno dal 2012 al 2016 più elevati nella provincia di Brescia rispetto alla popolazione di riferimento sia per i maschi che per le femmine;
- la VIS presenta le criticità in premessa meglio illustrate che hanno portato l'ISS nella valutazione della VIS aggiornata a ritenere, sulla base dei rilievi condivisi dalla Commissione di cui sopra quanto alla componente atmosfera, con valore medi annuali per PM10 e PM2,5 superiori ai limiti legali, che *“La situazione in essere nell'area sconsiglierebbe qualsiasi ulteriore contributo. Infatti anche se il contributo stimato dal modello (per il PM2.5) è quantificato in valori variabili tra 0.001 e 0.006 microgrammi/m³, questo comunque si aggiunge ad un fondo già compromesso, con concentrazioni superiori a quelle sia definite dalla normativa sia da quanto raccomandato a tutela dei rischi per la salute”*;
- sempre lo studio ISS rileva carenze dello studio di impatto sanitario quanto al materiale particolato i cui effetti sanitari sono stati estrapolati dalla relazione finale del progetto HRAPIE "Health Risk of Air Pollution In Europe" redatta dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (WHO), perché il proponente ha considerato solo gli effetti sanitari relativi ad uno scenario short term, mentre risulta più idoneo valutare anche quelli relativi ad una esposizione a lungo termine, anch'essi riportati nel documento WHO sopra indicato (Tabella 1 pag. 5), posto che *“anche considerando che l'impianto Peaker presumibilmente lavorerà solo per alcune centinaia di ore all'anno, l'esposizione al background è cronica”*;
- nello studio ISS, del tutto condiviso, si evidenzia come quanto a qualità dell'aria *“il particolato mostra una forte criticità nell'area, che sconsiglierebbe l'inserimento di qualsiasi ulteriore sorgente di potenziale emissione. Quindi, per una corretta valutazione dell'impatto sulla salute, è necessario includere nelle valutazioni i valori di background, pur considerando che i valori delle centraline*

possano essere influenzati da altre missioni tipiche del traffico veicolare. Non avendo a disposizione per i recettori considerati valori di background specificatamente rappresentativi, prendendo i valori delle centraline come 'proxi' (e si sottolinea che i valori più alti si misurano in centralina Villaggio Sereno, quindi diversa da Broletto e Turati, con i livelli più alti di NOx) si arriva ad una situazione di non conformità rispetto ai limiti di legge”;

- e ancora, si sottolinea come “*in considerazione del posizionamento e della tipologia di stazioni considerate (7,5-11 km di distanza), si ritiene, come anche riportato nel documento del proponente, che queste siano poco rappresentative della situazione in essere delle aree potenzialmente interessate dalle emissioni della centrale in progetto, come identificate dalla modellistica di dispersione e ricaduta. Ne consegue che prendere come concentrazione "di fondo" il valore massimo tra quelli registrati dalle diverse centraline esaminate non si può ritenere necessariamente conservativo, come indicato dal proponente. Non è infatti noto quanto siano i reali livelli nel sito di interesse e l'eventuale contributo dell'opera alla presenza di inquinanti che possono essere dovuti anche ad altre sorgenti di emissione (es: traffico veicolare).*”

5. Per la componente scavi di terre e rocce necessari per la posa di plinti e platee di fondazione:

- Nelle integrazioni fornite il proponente precisa che il volume di scavo previsto per le aree interessate dalle fondazioni è limitato a circa 1.000 m³ e che il materiale di risulta degli scavi sarà destinato a smaltimento presso una apposita discarica autorizzata;
- Riguardo agli scavi di terre e rocce necessari per la posa di plinti e platee di fondazione, nelle integrazioni fornite il proponente ha unicamente precisato che il volume di scavo previsto per le aree interessate dalle fondazioni è limitato a circa 1.000 m³ e che il materiale di risulta degli scavi sarà destinato a smaltimento presso una apposita discarica autorizzata, ciò facendo dedurre che non intende procedere con la caratterizzazione al fine di valutare la possibilità eventuale di recupero o di gestione diversa da quella del rifiuto, come il riutilizzo in sito nella stessa area del cantiere di produzione, vista la modesta quantità.

6. Per la componente sistemi naturali e seminaturali:

Pur non essendo il sito direttamente interessato da aree protette o corridoi delle Rete Ecologica Regionale, ma vicino al sito Natura 2000 dell'Altopiano di Cariatoghe, al Torrente Garza e a territori significativi per produzioni tipiche (IGT Ronchi di Brescia), il fatto che le emissioni in atmosfera dell'impianto proposto si sommeranno a quelle determinate dall'impianto esistente gestito dallo stesso proponente determina inevitabili ripercussioni anche sui sistemi naturali e semi-naturali,

di conseguenza si rileva che:

non si ritiene che l'impatto di tale aumento possa ritenersi trascurabile né che resti limitato a 2 km di distanza come riportato nella relazione su Stima degli Impatti allegata al SIA. Pertanto, considerato l'aumento delle emissioni, è necessario proporre idonee misure di compensazione e mitigazione.

La Commissione Tecnica per la Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS

ACCERTA

per le ragioni in premessa indicate sulla base delle risultanze dell'istruttoria che precede, che qui si intendono integralmente riportate quale motivazione del presente provvedimento,

- Che il progetto, per localizzazione e in ragione degli impatti, presenta le seguenti criticità sotto il profilo ambientale e sanitario:
 - la qualità dell'aria è caratterizzata da superamenti dei limiti di legge e dei valori indicati dall'OMS e ciò è causa certa di eccessi di rischi per la salute dei cittadini residenti. L'area di interesse inoltre è caratterizzata da elevata densità di emissioni di PM10, NOX e COV e da una situazione

- meteorologica avversa per la dispersione degli inquinanti e per le quali non è sostenibile alcun incremento delle emissioni di inquinanti in atmosfera;
- lo stato di salute ante operam della popolazione mostra eccessi sia di mortalità che di ricoveri nell'insieme dei comuni per diverse patologie, tra cui alcune correlate dalla letteratura scientifica all'esposizione agli inquinanti atmosferici per cui non vengono rispettati i limiti normativi ed emessi anche dall'impianto in progetto;
 - l'impianto proposto ricade, come evidenziato nella nota prot. 7117/DVA del 20/03/2019 della Regione Lombardia, nella zona classificata "Fascia 1" dove non "può essere autorizzata la costruzione e l'esercizio di nuovi impianti dedicati unicamente alla produzione di energia elettrica per scopi commerciali..... E' utile infine ricordare che tale vincolo - introdotto già con l'allegato C alla precedente d.g.r. 7/6501/2001 e attualmente espressamente richiamato nel piano regionale degli interventi per la qualità dell'aria (PRIA), approvato con d.g.r. 10/593 del 6/9/2013 e nel successivo aggiornamento avvenuto con d.g.r. 11/449 del 2/8/2018 - si pone l'obiettivo di limitare – stante anche il livello di "saturazione" della potenzialità termoelettrica installata sul territorio regionale – l'installazione di nuovi impianti di produzione di energia elettrica da fonti fossili, se non attraverso l'ottimizzazione del ciclo termico (cogenerazione/teleriscaldamento) o per il soddisfacimento delle esigenze dello stesso proponente (autoproduzione)";
- Che anche le informazioni fornite dal proponente non consentono di escludere od elidere la presenza impatti significativi sull'ambiente. In particolare la mancata presentazione della Relazione geologica, della Relazione Geotecnica e di ogni altro elaborato progettuale, al di fuori dei tre depositati attinenti all'acustica e alla fattibilità tecnico economica e di quelli allegati al Quadro di riferimento Progettuale, non consentono di:
- acquisire elementi comunque sufficienti a definire l'assetto stratigrafico del sito di intervento, compresi gli spessori dei terreni di riporto e dei materiali antropici ivi contenuti, che si presume potrebbero essere significativi visti gli usi industriali del sito, al netto degli interventi di bonifica;
 - valutare il comportamento geomeccanico sia statico sia dinamico delle unità litologiche, considerati gli usi antropici e il fatto che il sito di progetto si colloca in area pianeggiante posta alla base di un ripido versante interessato da fenomeni gravitativi;
 - valutare adeguatamente gli impatti su acque superficiali, sotterranee e sottosuolo, atteso che detti impatti sono ritenuti trascurabili dal Proponente sulla base di valutazioni scarsamente supportate da dati che, sulla base degli elementi in possesso, indicano piuttosto consumi idrici con approvvigionamento da falda rilevanti, pericolosità media o moderata per esondazioni a carattere torrentizio presso l'area di progetto e rischio idrogeologico molto elevato, considerato che due aree lungo il torrente Garza, collocate una a monte e l'altra a valle dell'area di progetto in esame, non interessano detta area solo per il fatto che in questo tratto il corso del torrente è stato intubato;
 - che la mancata definizione della stima dell'esposizione della popolazione a campi magnetici a 50Hz non consente di valutare i possibili rischi connessi a questa esposizione;
 - che non è possibile valutare eventuali rischi prodotti da vibrazioni.
- Che gli interventi previsti di mitigazione e compensazione, ed anche i monitoraggi proposti, sono insufficienti a fronteggiare gli impatti e il peso dell'opera e dei suoi effetti sul territorio e sulle componenti oggetto della presente valutazione.

La Commissione Tecnica per la Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS

ESPRIME

Parere negativo al progetto

Il Presidente

Ing. Luigi Boeri